DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2001

che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone

[notificata con il numero C(2001) 3421]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/783/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini nel 2000 in quattro Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2001/138/CE, del 9 febbraio 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini [2], in conformità della direttiva 2000/75/CE.

(2) Visto l'evolversi della situazione nella Comunità e in particolare in Italia, occorre modificare le zone istituite dalla decisione suddetta.

(3) I dati geografici, ecologici ed epidemiologici disponibili sulla situazione in Italia consentono di delimitare precisamente le zone di protezione in tale Stato membro in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE. La situazione del Lazio e della Toscana, dove è stato registrato qualche focolaio isolato, deve essere trattata in modo specifico allo scopo di eradicare la malattia. In queste regioni non devono pertanto essere autorizzati movimenti a partire da altre regioni infette dallo stesso sierotipo.

(4) Tre sierotipi (4, 9, 16) sono stati isolati in passato in Grecia. Solamente il sierotipo 9 è stato isolato nell'Italia continentale del sud nel corso del 2001. Soltanto il sierotipo 2 è stato isolato in Corsica, in Sardegna, nell'Italia continentale del nord e nelle isole Baleari.

(5) Il capitolo 2.1.9 del Codice zoosanitario internazionale stabilisce le condizioni alle quali può effettuarsi, a partire dalle zone infette, la spedizione di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini e del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni. Occorre quindi prevedere disposizioni per i movimenti a partire dalle zone di protezione e di sorveglianza in conformità delle suddette condizioni, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/75/CE.

(6) Tenuto conto delle diverse situazioni, è necessario delimitare zone distinte sottoposte a restrizioni, corrispondenti alle zone di protezione dalle e tra le quali è vietato qualsiasi movimento e vietare ogni spedizione a partire da queste zone come pure dall'intero territorio della Grecia, a meno che siano soddisfatte le condizioni fissate dal Codice zoosanitario internazionale.

(7) Tenuta presente la specificità epidemiologica della febbre catarrale degli ovini (malattia trasmessa da vettori), è possibile prevedere movimenti di animali vivi in condizioni rigorose, in particolare di animali destinati alla macellazione, tra regioni infette e regioni non infette all'interno del territorio di uno Stato membro.

(8) Il transito di animali per un breve periodo attraverso una zona sottoposta a restrizioni può essere autorizzato, a condizione che sia garantita la protezione degli animali dagli attacchi di vettori in ogni momento del transito.

(9) Occorre quindi abrogare la decisione 2001/138/CE.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione intende istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza ai fini dell'articolo 8 della direttiva 2000/75/CE, proteggere contro la febbre catarrale degli ovini e stabilire norme sui movimenti degli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini in entrata e in uscita da tali zone.

Articolo 2

La spedizione e il transito di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni sono vietati:

— a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I A o attraverso tale territorio,

— a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I B o attraverso tale territorio,

[1] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
[2] GU L 50 del 21.2.2001, pag. 17.

— a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I C o attraverso tale territorio,

— a partire dal territorio corrispondente alle unità amministrative elencate nell'allegato I D o attraverso tale territorio.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, la spedizione a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni è autorizzata qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato II.

2. Negli scambi intracomunitari, lo Stato membro di origine che si avvale della deroga suddetta provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE [1], 88/407/CEE [2], 89/556/CEE [3], 91/68/CEE [4] e 92/65/CEE [5]:

«in conformità della decisione 2001/783/CE.»

3. Qualora in uno Stato membro non sia stata delimitata alcuna zona specifica in applicazione dell'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare i movimenti interni di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, tenuto conto della specificità epidemiologica della situazione.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, per le spedizioni a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso regioni dello stesso Stato membro non elencate in tale allegato, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti di animali vivi se:

— il piano di controllo e di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico ha dimostrato che è cessata la trasmissione della febbre catarrale degli ovini o dell'attività di Culicoïdes adulti e

— il piano di sorveglianza dei vettori in una zona epidemiologica di destinazione importante sul piano epidemiologico ha dimostrato che è cessata l'attività di Culicoïdes adulti.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga predispongono una procedura canalizzata, sotto il controllo delle competenti autorità di origine e di destinazione, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, per le spedizioni a partire dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I verso regioni dello stesso Stato membro non elencate in tale allegato, le autorità nazionali competenti possono autorizzare i movimenti di animali destinati alla macellazione alle seguenti condizioni:

a) non è stata riscontrata alcuna circolazione del virus in una zona del raggio di almeno 20 km circostante l'azienda di origine negli ultimi 100 giorni prima del trasporto;

b) gli animali da trasportare non mostrano alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;

c) gli animali sono trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti per esservi macellati immediatamente, sotto controllo ufficiale;

d) l'autorità competente responsabile del macello è informata dell'intenzione di inviare animali al macello e notifica l'arrivo degli animali all'autorità competente per la spedizione.

Articolo 6

Nel caso in cui siano spediti animali originari di una zona della Comunità non compresa nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I, se il ruolino di marcia indica che una parte del viaggio si effettuerà attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato I, gli animali e i mezzi di trasporto sono sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di penetrare nella zona soggetta a restrizioni.

Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni elencata nell'allegato I, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.

Per gli animali che transitano attraverso una zona soggetta a restrizioni viene aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:

«Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2001/783/CE.»

Il presente articolo si applica fatta salva l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e di transito.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché le misure applicate agli scambi siano conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione.

Articolo 8

La decisione 2001/138/CE è abrogata.

[1] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.
[2] GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.
[3] GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.
[4] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
[5] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(zone di protezione e zone di sorveglianza)

ALLEGATO I A

Italia:

Sicilia: Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata: Matera, Potenza

Puglia: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno

ALLEGATO I B

Francia:

Corse-du-Sud, Haute-Corse

Spagna:

Baléares

Italia:

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

ALLEGATO I C

Lazio: province di Viterbo, Latina, Roma.

Toscana: provincia di Grosseto.

ALLEGATO I D

Grecia: tutti i nomi.

ALLEGATO II

Condizioni per la spedizione, a partire da zone soggette a restrizioni, di animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni

A. Gli animali vivi devono essere stati:

1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 100 giorni prima del carico;

2) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 28 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a due prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 21 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena;

3) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno negli ultimi 14 giorni prima del carico e sottoposti in tale periodo, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o ad una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati con un intervallo di almeno 7 giorni tra ciascuna prova, la prima delle quali almeno 7 giorni prima dell'introduzione nella stazione di quarantena;

e

4) protetti dagli attacchi di Culicoïdes durante il trasporto al luogo di carico.

B. Lo sperma deve provenire da un donatore che sia stato:

1) protetto dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta dello sperma;

2) sottoposto, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), almeno ogni 60 giorni durante l'intero periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dopo l'ultimo prelievo per il carico in questione;

3) sottoposto, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta dello sperma per il carico in questione e almeno ogni 7 giorni (isolamento del virus) od ogni 28 giorni (reazione a catena della polimerasi) nel corso della raccolta dello sperma.

C. Gli ovuli e gli embrioni devono provenire da donatori che siano stati:

1) protetti dagli attacchi di Culicoïdes almeno nei 100 giorni prima dell'inizio e nel corso della raccolta degli ovuli e degli embrioni;

2) sottoposti, con esito negativo, a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), tra 28 e 60 giorni dopo la raccolta;

3) sottoposti, con esito negativo, a prove di isolamento del virus o di reazione a catena di polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati il giorno della raccolta.